



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2013, proposto da:

Artco Servizi Coop., Exe Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

*contro*

A&T 2000 S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 4;

*nei confronti di*

Sea Service S.R.L., La Sorgente Coop. Soc. Onlus;

*per l'annullamento*

-della delibera del C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. dd.16 aprile, recante provvedimento di revoca, in autotutela, del Bando di Gara in base al quale, aveva proceduto all'indizione di una gara a procedura aperta in ambito comunitario, per l'aggiudicazione, al prezzo più basso, del servizio di gestione dei centri di raccolta comunale e servizi accessori, per un importo annuo a base di gara, di € 699,042,00+€ 3.750,00 di oneri di sicurezza +IVA;

-della nota prot. 1719/2013 dd. 26 marzo 2013 di AT 2000 spa avente ad oggetto procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori;

-del provvedimento di esclusione per ravvisata anomalia delle offerte, ove esistente;

-della nota del Responsabile del procedimento, dd. ed estremi ignoti, ma menzionata nell'atto sub a), con cui il medesimo ha rimesso al Seggio di gara la verifica sull'anomalia delle offerte;

-della relazione del Seggio di gara relativa al giudizio di congruità delle offerte;

-della nota del Responsabile del procedimento, contenente proposta di revoca della procedura per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario;

-per il risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente a fronte ed in conseguenza dell'operato della Società resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A&T 2000 S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della A&T 2000 spa con cui è stato revocato il provvedimento di revoca in autotutela del bando di gara a procedura aperta per l'aggiudicazione, a prezzo più basso, del servizio di gestione di ecopiazze nei centri di raccolta comunali e, ove occorra, del provvedimento 26.3.2013 di esito verifica di congruità delle offerte affette da anomalia e conferma, con ulteriori precisazioni, del provvedimento di revoca del bando, nonché del provvedimento di esclusione per anomalia, della relazione del responsabile del procedimento di rimessione al Seggio di gara della verifica di congruità delle offerte e della relazione stessa, nonché della proposta di revoca avanzata dal medesimo responsabile, chiedendo inoltre il risarcimento del danno.

Deduce violazione di legge sotto vari profili, eccesso di potere per violazione del principio di buona fede, per contraddittorietà, per difetto di motivazione, per violazione del principio del giusto procedimento e di ragionevole durata dello stesso, nonché per sviamento, per errore e travisamento, per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e motivazione e incompetenza, nella sostanza sostenendo che il temuto venir meno dei fondi destinato all'appalto in questione non era sussistente, esistendo specifiche poste di bilancio che ne consentivano il finanziamento e che, in ogni caso, la relativa procedura sarebbe stata più volte viziata sotto i profili denunciati.

Il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio che la stazione appaltante avrebbe avuto necessità del servizio in appalto, attinente a prestazioni essenziali, ma è altrettanto indubbio che essa non aveva alcuna sicurezza di avere a disposizione i mezzi necessari.

Trattandosi infatti di una struttura a partecipazione comunale essa era destinataria dei noti provvedimenti statali di spending review, di ulteriore contenimento della spesa, della legge di stabilità, che, per le disastose condizioni del bilancio pubblico, imperativamente e sotto pena di azione per danno erariale non consentivano il superamento di determinati limiti di spesa, mettevano in forse la stessa possibilità di ricorrere ad appalti, comminavano responsabilità erariale a chi vi contravvenisse.

Inoltre la L.R. 27/2012, in particolare all'art. 10, confermava dette limitazioni e ne imponeva di altre, nei confronti dei Comuni.

Essendo la stazione appaltante partecipata da enti locali ritiene il Collegio che la revoca dell'appalto sia stata un atto di responsabilità nel quadro normativo e finanziario esistente, che non può essere messo in discussione:

In presenza del generale potere delle amministrazioni pubbliche di revoca dei propri atti, di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990;

In presenza della normativa che ne motivava l'esercizio, quando ad essere in gioco, per la modifica del quadro normativo e finanziario, erano i bilanci dei Comuni partecipanti e quindi evidenti ragioni di pubblico interesse;

In presenza di espresse disposizioni della lex specialis di gara che, fin dall'inizio, prevedevano la possibilità, da parte della stazione appaltante, di non aggiudicare la gara e di non stipulare il contratto.

Ne consegue che il ricorso, siccome infondato, dev'essere rigettato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)